

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

COMUNALE N. 6 IN DATA 23/01/91.

INDICE

CAPO I :	Finalità	5
CAPO II :	Procedure	6
CAPO III :	Settori d'intervento	8
CAPO IV :	Soggetti ammessi	9
CAPO V :	Condizioni generali di concessione	10
CAPO VI :	Assistenza e sicurezza sociale	13
CAPO VII :	Attività sportive e ricreative del tempo libero	17
CAPO VIII :	Sviluppo economico	19
CAPO IX :	Attività culturali ed educative	21
CAPO X :	Tutela dei valori ambientali	23
CAPO XI :	Interventi straordinari	24
CAPO XII :	Disposizioni finali	25

ALLEGATO A: Istanza per la concessione di contributo
(persona fisica).

ALLEGATO B: Istanza per la concessione di contributo
per l'attività di enti, associazioni,
comitati.

ALLEGATO C: Istanza per la concessione di contributo
(manifestazioni, iniziative, ecc.).

CAPO I
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1.L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici da parte del Comune.

2.L'effettiva osservanza dei **criteri** e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1.La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1.Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2.Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.

Art. 5

1.Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2.Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II PROCEDURE

Art. 6

1. Il Consiglio Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dello organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.
2. Il Consiglio Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 Maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 Novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto secondo le percentuali fissate dal Consiglio Comunale.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti e iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al presente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III
SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura e informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che la Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 Giugno 1990 n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV
SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

CAPO V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dello interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per la effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo é richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo é stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e , ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni e iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e sog-

getti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento é vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali é stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziati dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dalla Amministrazione comunale.

Art. 16

1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite nel presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione d'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

3. Il Comune con i servizi di assistenza sociale intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15.12.82.

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente articolo 12.

Art. 18/BIS REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S..
Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base;
- c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.

Per i familiari diversi dal capo famiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base. Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o mino-razione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della sua quota base.

Art. 18/TER REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.
Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

Art. 18/QUATER MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'art. 18/BIS e il reddito reale del nucleo familiare. Se la differenza è inferiore a lire 50.000, il sussidio è pari a tale somma. La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta; l'incombenza per il rinnovo è affidata all'ufficio servizi sociali del Comune.

ART. 18/QUINQUES SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:

- a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte dagli enti;
- b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
- c) per l'affido eterofamiliare di minori;
- d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
- e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in

particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;

g) per onoranze funebri decorose;

h) per l'acquisto di protesi, escluse le dentarie;

i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.

Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito che supera il minimo vitale. Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

Art. 18/SEX **SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO**

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla giunta comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione.

Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.

Art. 18/SEPTIES **CONSEGNA DI BUONI VIVERI**

Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio servizi sociali, il Sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso lo economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di 3/5 (tre quinti) della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S., con arrotondamento a lire 10.000.

La Giunta comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

Art. 18/OCTIES **ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'art. 18 quinquies del presente Regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può non tenere conto della situa-

zione reddituale del nucleo familiare.

In occasioni di calamità naturali il Comune offre ai disastriati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari all'1% (uno per cento) delle proprie spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso d'impianti e attrezzature di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con la osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 20

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti e attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Art. 20/BIS

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione. La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari dell'attività sportiva. La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita. E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda indi-

viduale. L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione degli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'Ufficio tecnico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 1 e fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni. Le richieste per le attività per le quali gli organizzatori chiedono un corrispettivo ai praticanti hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 70% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

Art. 22/BIS

CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune ai sensi del D.L. 1 Settembre, 1918 n. 1446, convertito nella Legge 17 Aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

Il Comune contribuisce inoltre alla spalatura della neve dalle strade nella percentuale di cui al comma primo.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art.23, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 70% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, della iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Art. 24/BIS

AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 Settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dell'art. 18 quinquies del presente Regolamento.

In casi particolarmente bisognevoli di tutela la quota base del reddito minimo vitale viene aumentata di un quinto(1/5)

Art. 24/TER

ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 Ottobre; tali contributi non possono complessivamente superare il dieci per cento (10%) delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente. Ai comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgano attività a favore degli alunni, concordate con il Comune è attribuito un contributo fino ad un massimo del disavanzo annuale del loro bilancio, comunque non superiore alla metà dei contributi concessi alle scuole.

Art. 24/QUATER

SOVVENZIONI ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.

Le sovvenzioni alla scuola privata non possono annualmente superare l'8 per mille delle spese correnti previste nel Bilancio Comunale. La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza entro il 30 Settembre allegando il Bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 Maggio 1974, n. 416;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine entro il 30 Settembre le scuole presentano istanza corredandola del preventivo analitico dell'intervento. Il contributo è stabilito sino ad un massimo del cinquanta per cento (50%) della spesa.

CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25

1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Art. 26/BIS

VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al cinque per mille (5 per mille) delle spese correnti complessive previste in bilancio.

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 11.